

STATUTO  
della  
ASSOCIAZIONE  
AMICI  
DEL MONTE CENERI

# I Disposizioni generali

## *Art. 1*

### **Nome, sede e durata**

- 1) sotto il nome di «Associazione Amici del Monte Ceneri» e costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- 2) L' associazione ha sede a Monteceneri.
- 3) La durata dell' associazione è illimitata.

## *Art. 2*

### **Scopi**

- 1) L' associazione persegue fini di natura politica, sociale e culturale, segnatamente quelli di:
  - a) promuovere lo sviluppo della coscienza socialista e sindacale nel Cantone Ticino
  - b) salvaguardare e diffondere la cultura socialista
  - c) offrire occasioni di incontri a livello regionale, cantonale, nazionale ed internazionale
  - d) organizzare colonie, soggiorni e viaggi di vacanza
  - e) acquistare e gestire proprietà immobiliari, in particolare sul Monte Ceneri, nonché esercitare attività di ogni genere per perseguire i suoi scopi.
- 2) L'associazione non persegue fini di lucro.

## II Acquisto e perdita della qualità di socio

### *Art. 3*

#### **Requisiti**

Possono diventare soci dell'Associazione gli iscritti o le persone e le associazioni vicine al Partito Socialista Svizzero e alle sue Sezioni che ne sottoscrivono gli statuti e che versano almeno una quota sociale di fr.100.-

Le quote non fruttano interesse e sono versate dai soci a fondo perso a favore dell'Associazione.

### *Art. 3 bis*

#### **Abrogato**

### *Art. 4*

#### **Acquisto della qualità di socio**

Sull'istanza di ammissione decide il Comitato.

La decisione d'ammissione deve essere ratificata dall'Assemblea generale.

L'istante ha diritto di ricorrere all'Assemblea generale entro 30 giorni dall'intimazione della decisione di rifiuto.

### *Art. 5*

#### **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si estingue:

- a) per dimissioni volontarie
- b) per esclusione
- c) per decesso

*Art. 5bis*

**Abrogato**

*Art. 6*

**Dimissioni volontarie**

- 1) Le dimissioni possono essere dichiarate per iscritto in ogni tempo senza preavviso.
- 2) Il socio dimissionario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità.

*Art. 7*

**Esclusione**

- 1) Il Comitato può escludere un socio per motivi gravi, segnatamente se agisce in opposizione ai fini e agli interessi della Associazione.
- 2) Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea generale entro 30 giorni dall'intimazione della decisione di esclusione.

*Art. 8*

**Decesso**

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

### III Organizzazione

*Art. 9*

**Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione

## *Art. 10*

### **Convocazione dell'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è convocata dal Comitato oppure su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci, ma almeno una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno deve essere inviata a ogni socio e comunicata tramite la stampa socialista con almeno quattro settimane di anticipo.

Il Comitato è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale unicamente le proposte ricevute per iscritto almeno tre settimane prima dell'Assemblea.

Possono partecipare all'assemblea i soci sostenitori, ma senza diritto di voto.

## *Art. 11*

### **Diritto di voto**

Ogni socio, esclusi i soci sostenitori, ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di quote sociali in suo possesso.

## *Art. 12*

### **Competenze**

All'Assemblea generale competono i seguenti poteri:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto
- b) la nomina del Comitato e del suo Presidente
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione
- d) la ratifica dei nuovi soci
- e) l'approvazione del rapporto sulla gestione; del conto d'esercizio e del bilancio
- f) lo scarico al Comitato
- g) ogni altra decisione presa nell'ambito degli scopi dell'Associazione
- h) la deliberazione di scioglimento

## *Art. 13*

### **Validità delle decisioni**

L'Assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti e può prendere decisioni solo sulle trattande che figurano all'ordine del giorno.

#### *Art. 14*

### **Votazioni**

- 1) le deliberazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'assemblea decida a maggioranza lo scrutinio segreto.
- 2) le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi, ritenuto che la parità dei voti equivale a voto negativo.
- 3) in caso di scioglimento dell' Associazione è richiesto il voto dei due terzi dei presenti all' Assemblea.

#### *Art. 15*

### **Composizione del Comitato**

- 1) Il Comitato si compone da cinque a nove membri.
- 2) Il Comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente, un segretario e un cassiere e ripartisce i diversi compiti al suo interno.

#### *Art. 16*

### **Competenze**

- 1) Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e cura in particolare l'esecuzione delle decisioni prese dalla Assemblea generale.
- 2) L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del vice-presidente e del Segretario o del cassiere.

#### *Art. 17*

### **Validità delle decisioni**

- 1) Il Comitato delibera validamente solo se e presente la maggioranza assoluta dei suoi soci.
- 2) Delle deliberazioni viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente o vice-presidente e dal segretario.
- 3) Le deliberazioni possono anche essere prese sotto forma dell' annuenza scritta a una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un socio.
- 4) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dai soci presenti; in caso di parità dei voti decide il voto del presidente.

## *Art. 18*

### **Convocazione**

- 1) Il Comitato è convocato dal Presidente o dal vice-presidente in caso d' impossibilità da parte del presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanze scritte di almeno tre membri o dell'Ufficio di revisione.
- 2) Salvo i casi di urgenza, la convocazione con l'ordine del giorno è fatta con un preavviso di almeno una settimana.

## *Art. 19*

### **Composizione dell'Ufficio di revisione**

- 1) L'Ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente.
- 2) L'Ufficio di revisione verifica la gestione, il conto d'esercizio e il bilancio e presenta all' Assemblea una relazione scritta e proposte circa l'accettazione o meno del conto d'esercizio e del bilancio.

## *Art. 20*

### **Mandati e loro durata**

I membri del Comitato sono nominati per un periodo di quattro anni e sono sempre rieleggibili. I membri dell'Ufficio di revisione sono nominati per un periodo di un anno e sono sempre rieleggibili.

## **IV Finanze**

## *Art. 21*

### **Mezzi dell'Associazione**

L'Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- a) le quote sociali versate dai soci
- b) eventuali sussidi e liberalità.

*Art. 22*

**Esclusione di responsabilità e obblighi**

Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

**V Disposizioni finali**

*Art. 23*

**Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell' Associazione, il patrimonio sociale, dopo l'estinzione di tutti i debiti, sarà devoluto al Partito Socialista del Cantone Ticino, sezione del PSS.

*Art. 24*

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme previste dal titolo II., capo secondo del Codice civile svizzero.

Il presente statuto sostituisce quello del 21 settembre 1996 ed è stato approvato durante l'Assemblea ordinaria del 17 maggio 2008 tenutasi a Rivera (Monte Ceneri), nonché modificato durante l'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2014 tenutasi a Monteceneri.